



NEWS



Contenuto promozionale

Contenuto promozionale



HomeAttualità ▾ Normativa ▾ Mercato ▾ Progetti ▾ Prodotti ▾ Formazione ▾ Sicurezza ▾ Video gallery

In evidenza Superbonus Equo compenso Codice appalti Enea Correttivi Oice

Contenuto promozionale

HomeAttualitàUltime notizie

Ultime notizie

Contenuto promozionale

Formazione dei preposti, dal Consiglio Nazionale Ingegneri un interpellò al Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interPELLI ha risposto a un quesito del CNI sull'aggiornamento biennale o quinquennale della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

martedì 5 novembre 2024 - [Alessandro Giraudi](#)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083



Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della **Commissione del Ministero del Lavoro** in merito al seguente quesito: *“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”*

Le premesse normative

Nella risposta - [Interpello n. 6/2024](#) - la Commissione ha premesso che l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... [Leggi](#)

Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... [Leggi](#)

Potrebbe interessarti

Ultime notizie
Edilizia, accordo tra CNI e FORMEDI sulla sicurezza nei luoghi di lavoro



Nell'ambito del SAIE di Bologna firmato un importante Protocollo d'intesa tra il...

[Sicurezza lavoro](#) [Edilizia Cni Formedi](#)

Ultime notizie
In arrivo a Torino il convegno “La nuova Norma UNI 11763-2 sulle casseforme orizzontali”



Organizzato [dall’Ordine degli Ingegneri](#) della Provincia di Torino, con la collaborazione della...

[Casseforme](#) [Sicurezza lavoro](#) [Cantieri](#) [Norma uni ...](#)

Ultime notizie
Appalti: la presenza del preposto è sempre obbligatoria? Chiarimenti dal Ministero del lavoro



In considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla...

[Appalti](#) [Ministero del lavoro](#) [Sicurezza lavoro](#)

Contenuto promozionale



lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

L'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al punto 9, rubricato “Aggiornamento”, dell'Allegato A dispone che “Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

La circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che «La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «(...) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in

presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994».

La risposta della Commissione

Ciò premesso, la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel condividere quanto riportato nella "Tesi B" dall'istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Leggi anche: "[Appalti: la presenza del preposto è sempre obbligatoria? Chiarimenti dal Ministero del lavoro](#)"

Sicurezza lavoro Interpello [Consiglio nazionale degli ingegneri](#) Ministero del lavoro



Contenuto promozionale

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

[Iscriviti](#)

I più letti sull'argomento

Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve...

[Iva 10%](#)



Etichette energetiche, la proposta di revisione del M5S al Parlamento europeo

Reinvenzione delle etichette all'insegna di tre concetti: "trust", "smart" e "paperless"

[Etichette energetiche Parlamento europeo M5s](#)



Contenuto promozionale

Dello stesso autore